



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

Corso di Diritto della Navigazione



I beni della navigazione:
concetto e definizione di nave e concetto e definizione di aeromobile.




Prof. ssa Elisabetta Rosafio
egrosafio@unite.it

Articolo 136 c. nav. - Navi e galleggianti.

«Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo.

Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.

Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne»



**Art. 136 c.
nav.**

**Art. 743 c.
nav.**


Veicoli tipici della navigazione che
trovano la loro definizione nel codice
della navigazione

LA NAVE È...




*«qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo»
art. 136, comma 1, cod. nav.*

Nozione di «trasporto» art. 136, comma 1, cod. nav.



movimento sull'acqua,
quale che ne sia lo
scopo...



...non è tale la
semplice attitudine al
galleggiamento



Nel *genus* «nave» non può essere ricompresa la «costruzione» che , originariamente considerabile come nave, sia stata ancorata stabilmente al suolo (ad esempio, per essere adibita a ristorante)

PROBLEMA

distinzione della nave dai galleggianti

Equiparati alla nave
ai sensi del terzo comma del medesimo art. 136 cod. nav.,
salvo diversa disposizione,
in quanto «*adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione
o al traffico in acque marittime o interne*».

Art. 137 - Ammissione delle navi alla navigazione

- c. 1 Sono ammesse alla navigazione le navi iscritte nelle matricole o nei registri tenuti dagli uffici competenti, ed abilitate nelle forme previste dal presente codice.
- c. 2 Sono iscritte nelle matricole e nei registri predetti le navi che rispondono ai prescritti requisiti di individuazione e di nazionalità.
- c. 3 Agli effetti dell' iscrizione e a tutti gli altri effetti di legge le navi e i galleggianti sono individuati dalla stazza, dal nome o dal numero, e dal luogo ove ha sede l' ufficio d' iscrizione.

Art. 143 - Nazionalità dei proprietari di navi italiane

c. 1 Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146:

- a) le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati, a persone fisiche, giuridiche o enti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea;
- b) le navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero non comunitario, appartenenti a persone fisiche, giuridiche o enti stranieri non comunitari i quali assumano direttamente l'esercizio della nave attraverso una stabile organizzazione sul territorio nazionale con gestione demandata a persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o di altri Paesi dell'Unione europea, domiciliata nel luogo di iscrizione della nave, che assuma ogni responsabilità per il suo esercizio nei confronti delle autorità amministrative e dei terzi, con dichiarazione da rendersi presso l'ufficio di iscrizione della nave, secondo le norme previste per la dichiarazione di armatore.

Art. 145 - Navi iscritte in registri stranieri

c. 1 Non possono ottenere l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali le navi che risultino Già iscritte in un registro straniero.

c. 2 Agli effetti degli articoli 149 e 155 del codice della navigazione possono ottenere l'iscrizione in speciali registri nazionali, le navi che risultino già iscritte in un registro straniero ed in regime di sospensione a seguito di locazione a scafo nudo.

c. 3 Per l'istituzione dei registri speciali di cui al comma 2, per l'attuazione e il completamento delle disposizioni in esso contenute, nel rispetto della riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, si provvede con decreto del ministro dei trasporti

La nave da guerra (vedi anche art. 29 Unclos)

L'art. 239 del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) dispone:

1. Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti:
 - a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa;
 - b) sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina;
 - c) recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza armata o di Forza di polizia a ordinamento militare.

La nave da guerra

2. Per nave da guerra si intende una nave che appartiene alle Forze armate di uno Stato, che porta i segni distintivi esteriori delle navi militari della sua nazionalità ed è posta sotto il comando di un ufficiale di marina al servizio dello Stato e iscritto nell'apposito ruolo degli ufficiali o in documento equipollente, il cui equipaggio è sottoposto alle regole della disciplina militare.

3. La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato".


L'art. 243 del Codice dell'ordinamento militare, relativamente ai requisiti di iscrizione prescrive:

"Le unità navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto sono iscritte in ruoli speciali del naviglio militare dello Stato".

La nave da guerra

L'art. 133 del r.d. n. 1415 del 1938 forniva la seguente definizione di nave da guerra: "Sono navi da guerra quelle comandate ed equipaggiate da personale militare o militarizzato, iscritte nelle liste del naviglio da guerra, e che legittimano la propria qualità mediante i segni distintivi adottati, a questo fine, dallo Stato al quale appartengono".

L'art. 743 cod. nav. è stato emendato prima dall'art. 5 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e poi dall'art. 8 del d. lgs. 15 marzo 2006, n. 151.



«ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose»



Art. 743 c. nav. Nozione di aeromobile

c. 1 Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.

c. 2 Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa.

c. 3 Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.

c. 4 Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice. ¹

Riforma del 2006 → art. 8, d.lgs. n. 151 del 2006, entrato in vigore il 29 aprile 2006

comma 2 dell'art. 743 cod. nav

Equiparazione agli aeromobili dei mezzi a pilotaggio remoto, «definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa»

Art. 8 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale –
Aeromobili senza pilota

Nessun aeromobile manovrabile senza pilota può sorvolare senza pilota il territorio di uno Stato contraente, salvo autorizzazione speciale di detto Stato e conformemente alle condizioni di questa. Ogni Stato contraente si impegna a provvedere affinché il volo senza pilota di un tale aeromobile nelle regioni aperte agli aeromobili civili sia controllato in modo da evitare qualsiasi pericolo agli aeromobili civili.

«*Unmanned Aerial Vehicle*»

divieto di sorvolo da parte di questi mezzi dello spazio aereo di ciascuno Stato (in assenza di una specifica autorizzazione)

Art. 744 c. nav.

Art. 744 - Aeromobili di Stato e aeromobili privati

c. 1 Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle forze di polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato.

c. 2 Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.

c. 3 Salvo che non sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali, agli effetti della navigazione aerea internazionale sono considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione di quelli militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

C. 4 Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale.

Art. 745 c. nav.

Art. 745 - Aeromobili militari

c. 1 Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad usi militari.

c. 2 Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero della difesa.

Artt. 745 e 746 c. nav.

Art. 745 - Aeromobili militari

- c. 1 Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad usi militari.
- c. 2 Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero della difesa.

Art. 746 - Aeromobili equiparabili a quelli di Stato

- c. 1 Salvo quanto disposto dell'articolo 744, quarto comma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, con proprio provvedimento, equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti a un servizio di Stato di carattere non commerciale.
- c. 2 Il provvedimento stabilisce limiti e modalità dell'equiparazione ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.
- c. 3 L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel provvedimento.
- c. 4 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attribuzione della qualifica di volo di Stato all'attività di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni pubbliche

Art. 748 c. nav.

Art. 748 - Norme applicabili

c. 1 Salva diversa disposizione, non si applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, nonché agli aeromobili previsti nel quarto comma dell'articolo 744.

c. 2 L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.


c. 3 Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di cui al primo comma è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, nonché, per quanto riguarda gli aeromobili di cui al quarto comma dell'articolo 744, d'intesa con l'ENAC.

c. 4 Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione, non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà.



Aeromobili da diporto

l. 25 marzo 1985, n.
106



**Non venivano riconosciuti come
aeromobili**

Riforma del
2005/2006



quarto comma dell'art. 743 cod. nav.




«Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice»

**Sono riconosciuti come aeromobili
ma ...**

Ad essi non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del codice della navigazione



La nave e l'aeromobile come beni mobili registrati



Rappresentano un'eccezione al regime di iscrizione obbligatoria nei pubblici registri i natanti da diporto, per i quali l'iscrizione è esclusivamente facoltativa